

PROT. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA E LA SOCIETÀ BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. (Società) PER L'ACCETTAZIONE DI UNA EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALLA ISTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DI DURATA TRIENNALE, CON UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 240/2010 PER LE ESIGENZE DEL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/24 (UROLOGIA), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE.**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), con sede legale in Foggia (FG), Via A. Gramsci n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", rappresentata dal Rettore, prof. Pierpaolo Limone, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, domiciliato per la carica presso l'Università stessa;

**E**

la società Boston Scientific SpA con sede legale in viale Enrico Forlanini, 23 - Milano (MI), Codice Fiscale e Partita 11206730159, nel prosieguo del presente atto denominata "Società", rappresentata dal Dott. Claudio Rossi, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, nella qualità di procuratore speciale, ivi domiciliato per la

carica;

### **PREMESSO CHE**

- il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha richiesto alla Società la disponibilità ad erogare un contributo liberale per l'istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 per le esigenze del settore scientifico disciplinare Med/24 – Urologia per la durata di tre anni e di importo complessivo pari ad Euro 152.633,76 (Euro 50.877,92 per ciascun anno) per il potenziamento degli studi e delle ricerche attinenti al settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia - settore scientifico-disciplinare Med/24 “Urologia”, con particolare riferimento allo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Analisi delle nuove pathways di infiammazione nello sviluppo e progressione clinica di adenocarcinoma prostatico e ipertrofia prostatica benigna”;
- con comunicazione email del 09.11.2022, acquisita al protocollo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con il n. 58796-III/13 del 10.11.2022, la Società ha manifestato la disponibilità a concedere il contributo liberale di cui sopra;
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con decreto/delibera prot. n. 63502-II/8 del 01.12.2022 – rep. 1170/2022, ha espresso parere favorevole alla accettazione del summenzionato contributo liberale e alla stipula della presente convenzione;
- che con la sottoscrizione della presente convenzione la Società conferma la propria disponibilità a concedere una erogazione liberale finalizzata alla istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di

impegno a tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 per le esigenze del settore scientifico disciplinare Med/24 – Urologia per la durata di tre anni e per un importo annuale pari ad Euro 50.877,92 (cinquantamilaottocentosettantasette/92);

- l'Università ha interesse a tale iniziativa per la realizzazione della quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel rispetto di quanto disposto dal “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” dell'Università stessa, che in questa sede si intende interamente richiamato,

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La Società si impegna ad erogare un contributo liberale in favore dell'Università, che accetta, per l'istituzione di un contratto di ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato di durata triennale, per le esigenze del settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia - settore scientifico-disciplinare Med/24 “Urologia”, con particolare riferimento allo sviluppo del progetto di ricerca “Analisi delle nuove pathways di infiammazione nello sviluppo e progressione clinica di adenocarcinoma prostatico e ipertrofia prostatica benigna” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

L'Università si impegna a reclutare, secondo la vigente normativa in materia, il

ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato di durata triennale, per le esigenze del settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia - settore scientifico-disciplinare Med/24 "Urologia", con particolare riferimento allo sviluppo del progetto di ricerca "Analisi delle nuove pathways di infiammazione nello sviluppo e progressione clinica di adenocarcinoma prostatico e ipertrofia prostatica benigna" presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Il regime di impegno orario del ricercatore vincitore sarà a tempo pieno.

Resta inteso che la Società rimarrà del tutto estranea alle procedure di selezione del Ricercatore che avverrà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Università.

La Società potrà richiedere all'Università una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta, nell'ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore vincitore del concorso.

Le Parti convengono che ciascuno dei vari componenti del Programma ha finalità esclusivamente scientifiche e/o formative e non promuoverà, direttamente o indirettamente, i prodotti o i servizi della Società e che qualsiasi variazione della destinazione d'uso del Contributo deve essere approvata preventivamente dalla Società per iscritto.

Le Parti convengono specificamente che l'offerta del Contributo non è implicitamente o esplicitamente legata all'accordo, da parte del Beneficiario del Contributo, all'acquisto, locazione, raccomandazione, prescrizione, utilizzo, fornitura o approvvigionamento dei prodotti o servizi della Società, né destinata a premiare acquisti, utilizzi, ordini, raccomandazioni o segnalazioni effettuati in passato.

## **Articolo 2 - CONTRIBUTO**

La Società si obbliga a versare all'Università, per l'istituzione del contratto di cui all'art. 1, una somma annua pari ad euro 50.877,92 (cinquantamilaottocentosettantasette/92), per tre anni, per una somma complessiva di Euro 152.633,76 (centocinquantaduemilaseicentotrentatre/76) da distribuire su tre annualità in altrettante rate di pari importo.

## **Articolo 3 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La Società provvederà al versamento delle somme dovute, di cui al precedente art. 2, di anno in anno, a fronte dell'emissione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

La Società si impegna ad erogare all'Università la cifra complessiva di Euro 152.633,76 (centocinquantaduemilaseicentotrentatre/76) da corrispondere in 3 (tre) annualità di Euro 50.877,92 (cinquantamilaottocentosettantasette/92) ciascuna con le seguenti scadenze:

- la prima annualità di cui all'art. 2 pari ad Euro 50.877,92 (cinquantamilaottocentosettantasette/92) deve essere versata entro 7 (sette) giorni dalla stipula della presente convenzione e, comunque, prima della pubblicazione del bando di selezione da parte dell'Università; nel caso di mancato avvio del bando di selezione o di mancata stipula del contratto di lavoro con il ricercatore a tempo determinato entro il 30 giugno 2023, l'Università si impegna a restituire la quota versata dalla Società
- la seconda annualità dietro presentazione dei documenti attestanti la stipula

- del contratto, unitamente al curriculum vitae del candidato selezionato, e relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente;
- la terza annualità dietro presentazione della relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente.

#### **Articolo 4 - FIDEIUSSIONE**

A garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'intera obbligazione pluriennale, la Società deposita, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La Società potrà dare luogo allo svincolo progressivo della fideiussione in proporzione all'avvenuto pagamento delle rate di versamento indicate all'art. 3 della presente Convenzione.

#### **Articolo 5 - INADEMPIMENTO**

Fermo restando l'obbligo della Società di effettuare il versamento di cui all'art. 2 nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del cod.civ. nel caso in cui la Società risulti inadempiente dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 2. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento.

#### **Articolo 6 – CONDIZIONE RISOLUTIVA**

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., nel caso di mancato avvio del bando di selezione o di mancata stipula del contratto di lavoro con il ricercatore a tempo determinato entro il 30 giugno 2023.

All'eventuale avveramento della condizione di cui sopra, l'Università dovrà restituire l'ammontare del pagamento ricevuto, con conseguente svincolo della

garanzia fideiussoria, e nulla sarà dovuto alla Società per interessi né per ulteriori somme aggiuntive a qualunque titolo pretese.

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro con il ricercatore dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

#### **Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziari e stragiudiziali, la Società elegge domicilio in Italia presso la propria sede legale in viale Enrico Forlanini, 23 - Milano (MI) e s'impegna a non modificare il proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione all'Ateneo per l'intera durata della convenzione.

#### **Articolo 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data della sottoscrizione.

#### **Articolo 9 – FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

#### **Articolo 10 - SPESE**

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società-

Il presente atto consta di n. .... pagine scritte sin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

(prof. Pierpaolo Limone)

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

(Dott. Claudio Rossi)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 3 (erogazione del contributo), 4 (Fidejussione) 6 (condizione risolutiva) e 9 (Foro competente).

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Dott. Claudio Rossi